

Decisione impugnata dinanzi alla Sezione dei ricorsi: rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94.

**Ricorso del signor Willi Rothley e altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, presentato il 21 gennaio 2000**

(Causa T-17/00)

(2000/C 102/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 gennaio 2000, il signor Willi Rothley e altri 70 deputati del Parlamento europeo con gli avv.ti Prof. Dott. Hans-Jürgen Rabe e dott. Georg M. Berrich, dello studio Gaedertz, avenue de Tervuren 35, Bruxelles, hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 18 novembre 1999 relativa alle modifiche al regolamento interno in relazione agli accordi interistituzionali del 25 maggio 1999 sulle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- condannare il convenuto alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

Con la impugnata decisione il Parlamento europeo ha soddisfatto gli obblighi che gli derivano da accordi interistituzionali. Per effetto di tali accordi ciascuna istituzione comunitaria che li ha sottoscritti deve porre in vigore le necessarie disposizioni di trasposizione mediante una decisione interna al fine di garantire uno scorrevole svolgimento delle indagini interne dell'OLAF. La domanda di annullamento è in particolare diretta contro i doveri di informazione, cooperazione e tolleranza dei ricorrenti motivati nella decisione con riferimento ai poteri di inchiesta dell'OLAF negli affari interni del Parlamento. Tali doveri limiterebbero in misura inammissibile la qualità di deputato dei ricorrenti, in particolare la libertà del loro mandato e la loro immunità.

A motivazione del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti argomenti

- Violazione di forme sostanziali

Il procedimento che ha preceduto l'emissione della decisione impugnata è inficiato da vizi di procedura sostanziali, dal momento che in più circostanze ha violato il regolamento interno del Parlamento europeo

- Violazione della libertà del mandato.

I diritti di indagine e di requisizione concessi a mezzo della impugnata decisione producono conseguenti implicite ripercussioni nell'esercizio del mandato dei parlamentari senza che siano stati fissati con la necessaria chiarezza normativa e precisione i presupposti per tali misure. I poteri di inchiesta dell'OLAF sono inoltre sproporzionati, dato che sono stati istituiti sulla base di palesi irregolarità.

Dall'art. 2, n. 1, della decisione, che contempla il dovere di comunicazione in relazione a qualsiasi mancanza, anche non penalmente rilevante, deriva la conseguenza che i dipendenti del Parlamento e i collaboratori dei parlamentari sono tenuti a un dovere di sorveglianza permanente sull'esercizio del mandato dei parlamentari. Ciò incentiva lo sviluppo di pratiche di «denunce anonime» e di «spionismo» e ostacola così l'idoneità del Parlamento di esercitare le sue funzioni nel suo complesso.

- Violazione dell'immunità parlamentare.

L'art. 10 del Protocollo sui privilegi e immunità delle CE protegge i parlamentari in maniera completa da ogni procedimento penale. L'art. 10, n. 1, lett. b) il quale, a differenza della lett. a), non rinvia ai diritti di immunità nazionali, fonda uno status di immunità proprio delle comunità, che tutela i parlamentari anche dalle attività investigative dell'OLAF.

- Violazione del diritto di inchiesta parlamentare.

I diritti di inchiesta dell'OLAF istituiti a mezzo della impugnata decisione e i corrispondenti doveri di comportamento dei parlamentari violano il diritto di inchiesta parlamentare previsto all'art. 193, n. 1, CE che il Parlamento esercita, in particolare, con l'istituzione di commissioni d'inchiesta temporanee. I lavori di tali commissioni potrebbero risultare seriamente ostacolati, se gli obblighi di riservatezza di una commissione d'inchiesta e dei suoi membri non potessero essere mantenuti nei confronti dell'OLAF. In tal modo viene inoltre attaccato l'equilibrio istituzionale tra gli organi comunitari. Il Parlamento non dovrebbe essere assoggettato al potere di vigilanza dell'Esecutivo, nell'ambito del quale deve farsi rientrare l'OLAF.

— Nullità della decisione istitutiva e del regolamento.

I ricorrenti sollevano la censura della nullità dell'atto posto a fondamento della impugnata decisione ai sensi dell'art. 241 CE. Sia la decisione della Commissione che istituisce l'OLAF del 28 aprile 1999<sup>(1)</sup> come pure il regolamento CE del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1273, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode<sup>(2)</sup> sono nulli.

La Commissione ha basato la decisione istitutiva sull'art. 162 del Trattato CE (ora art. 218 CE) e quindi su una disposizione diretta o disciplinare il potere organizzato interno, e cioè il regolamento interno. Sulla base di una siffatta disposizione non è possibile creare alcuna agenzia che sia realmente, dal punto di vista giuridico, scisso dal potere organizzativo della Commissione.

Con la decisione istitutiva, la Commissione si è altresì attribuita una parte delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 211 CE in modo non consentito.

Inoltre anche il regolamento a fondamento della decisione avrebbe una base giuridica insufficiente, dal momento che l'art. 280 CE contempla solo la lotta antifrode negli Stati membri. Gli organi della Comunità non vi sono così compresi. I poteri d'inchiesta dell'OLAF, inoltre hanno ecceduto il detto criterio al punto da essere necessario per l'accertamento dei reati nell'ambito del Parlamento.

<sup>(1)</sup> GU 1999 L 136, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU 1999 L 136, pag. 1.

#### **Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-530/93 e altre<sup>(1)</sup>**

(2000/C 102/61)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 24 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dei nomi dei signori M.A.M. Nijenhuis, J.I.M. e W. Spikker dalla lista dei ricorrenti nella causa T-533/93 — cause riunite T-530/93 e altre, R. Bathoorn e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 334 del 9.12.1993, C 27 del 28.1.1994, C 43 del 12.2.1994, C 59 del 26.2.1994, C 90 del 26.3.1994, C 103 dell'11.4.1994, C 120 del 30.4.1994, C 132 del 14.5.1994, C 233 del 20.8.1994 e C 370 del 24.12.1994.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-219/94<sup>(1)</sup>**

(2000/C 102/62)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 27 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-219/94: Hans-Hinrich Fürstenwerth contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 6.8.1994.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-206/95<sup>(1)</sup>**

(2000/C 102/63)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 27 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-206/95: Josef Gierse contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 30.12.1995.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-15/98<sup>(1)</sup>**

(2000/C 102/64)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 19 gennaio 2000, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-15/98: Centre d'Action Culturelle du Sart-Tilman a.s.b.l. contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 28.3.1998.